SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1821)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(FALCUCCI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GORIA)

e col Ministro per la Funzione Pubblica

(GASPARI)

(V. *Stampato Camera n.* **2887**)

approvato dalla VIII Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta dell'8 maggio 1986

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 13 maggio 1986

Norme per i docenti con funzioni vicarie

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In ogni caso di legittimo impedimento del capo di istituto, o del direttore didattico, superiore a 30 giorni, il vicario che assume la direzione dell'istituto è esonerato dall'insegnamento.

2. Alle supplenze, per i casi previsti dal precedente comma, si provvede secondo le disposizioni vigenti in materia.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

(Personale della scuola)

3. Nel caso in cui non sia possibile provvedere ai sensi del precedente comma, si farà ricorso ai docenti, in servizio nello stesso istituto o scuola per la medesima disciplina, che chiedano di supplire il collega per le ore di insegnamento cui si riferisce l'esonero totale o parziale. Le ore prestate in eccedenza all'orario settimanale obbligatorio di insegnamento sono retribuite secondo le disposizioni vigenti in materia.

4. Nel caso in cui non sia possibile provvedere, in tutto o in parte, alla copertura dei posti o delle ore di insegnamento sulla base di quanto previsto dai precedenti commi, si dà luogo al conferimento di supplenze temporanee.

5. Si dà luogo parimenti al conferimento di supplenze temporanee quando si tratti di sostituire, nei circoli didattici, insegnanti di scuola materna o di scuola elementare, sempre dopo aver utilizzato eventuali docenti in soprannumero.

6. Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 54 e il quarto comma dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.